

**PROF. ANGELO CHIANALE**  
**NOTAIO**  
**Via Pietro Micca n. 22 - 10122 TORINO**  
**Tel. 011.56.411 - Fax 011.53.84.04**

REPERTORIO 63471

RACCOLTA 27424

Costituzione della Società a responsabilità limitata con unico socio "INFRATRASPORTI.TO s.r.l." con sede in Torino (TO).

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di maggio.

(17-5-2010)

In Torino, piazza Palazzo di Città n. 1.

Avanti me Angelo CHIANALE Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, è comparso il signor:

- MORA dott. Renzo, nato a Grignasco (TO) il 18 maggio 1953, domiciliato per la carica in Torino, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Partecipazioni Comunali della "Città di Torino", con sede in Torino (TO), Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010;

avente poteri per quanto infra in forza di delega del Direttore Generale del Settore Partecipazioni Comunali in data 3 febbraio 2009 prot. 110/2009, nonché in forza dell'art. 22 del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data ~~6 maggio 1996~~ e successive modifiche, ed in esecuzione di delibera del Consiglio Comunale in data 8 febbraio 2010 mecc. n. 2009-04455/064, dei cui poteri e personale identità sono certo, il quale mi richiede atto di quanto stipula e conviene.

1) - E' costituita una Società a responsabilità limitata con unico socio con la denominazione: "INFRATRASPORTI.TO s.r.l."

2) - La sede legale è in Torino (TO); ai fini di quanto disposto dall'art. 111 ter disp. att. C.C., il signor MORA dott. Renzo, nella sua predetta qualità, dichiara che l'indirizzo della sede è in piazza Palazzo di Città n. 1.

3) - La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi. Si pone un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti alla società a titolo oneroso.

4) - La società è contratta a tempo indeterminato ed è retta dalle norme di legge e da quelle dello Statuto Sociale che si allega al presente atto (Allegato A) dispensatamene la lettura dal comparente e previa sua e mia sottoscrizione, per farne parte integrante e sostanziale.

5) - Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) e viene sottoscritto e versato in denaro dall'unico socio "Città di Torino".

Il Comparente fa constare che la Città di Torino ha provveduto al versamento dell'intero capitale sociale presso Unicredit Banca S.p.A. - filiale Torino Garibaldi, in ossequio al disposto dell'art. 2464 Cod.Civ. come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata in data 13 maggio 2010 dalla Banca predetta,

che in copia autentica si allega al presente atto (Allegato B) dispensatamente la lettura.

6) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà al 31 dicembre 2010; gli utili d'esercizio saranno ripartiti in conformità all'art. 20 (venti) dello Statuto Sociale.

7) - Il signor MORA dott. Renzo, nella sua indicata qualità, determina che la costituenda Società sia amministrata da un Amministratore Unico in persona del signor VACIAGO ing. Cesare, nato a Torino il 3 ottobre 1946, domiciliato in Torino, p. Palazzo di Città n. 1, che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2012.

8) - Il componente delibera, altresì, di non procedere alla nomina del Collegio Sindacale.

9) - Il signor VACIAGO ing. Cesare viene delegato per ogni pratica relativa alla costituzione della Società, per il ritiro del capitale versato alla Banca predetta con facoltà di rilasciare quietanza e liberazione, nonché per ottemperare a quanto dovesse essere eventualmente richiesto dall'Ufficio del Registro delle Imprese in sede di verifica di cui all'art. 2330 3° comma c.c..

10) - Le spese della costituzione e conseguenti, comprensive di anticipazioni, ammontano approssimativamente ad euro 3.000,00 (tremila) e sono a carico della Società.

Del che richiesto ricevo questo atto che leggo al Componente il quale a mio interpellò lo approva e meco Notaio lo sottoscrive, alle ore quindici e trenta.

Dattiloscritto in conformità di legge da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me Notaio, occupa quattro pagine di un foglio.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Renzo MORA

Angelo CHIANALE Notaio

-----INSERZIONE-----ALLEGATO "A"-----

## STATUTO DELLA

### "INFRA TRASPORTI.TO s.r.l." A SOCIO UNICO

#### Articolo 1 - Denominazione Sociale

In attuazione dell'art. 113, comma 4 lettera a) e 13 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" è costituita una società a responsabilità limitata, denominata "INFRA TRASPORTI.TO s.r.l.".

Quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico" ovvero "unipersonale".

#### Articolo 2 - Sede

La società ha sede in Torino.

Nei modi di legge, essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.

#### Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto la proprietà e la gestione di infrastrutture, nonché le attività di engineering, di progettazione, di costruzione e sviluppo di impianti, sistemi e infrastrutture, anche ferroviari, per i sistemi di trasporto delle persone e delle merci, sia pubblici che privati, nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente per le società a totale partecipazione pubblica. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi. Si pone un vincolo di inalienabilità dei beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale sia per quanto riguarda quelli conferiti sia per quanto riguarda quelli ceduti alla società a titolo oneroso.

#### **Articolo 4 - Durata**

La Società è contratta a tempo indeterminato. Ciascun socio può recedere dalla società dando un preavviso di almeno un anno.

#### **Articolo 5 - Libro dei soci e Domicilio**

La società, con le stesse modalità previste dalla legge per il libro delle decisioni dei soci, tiene (ancorché non obbligatorio per legge) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome o la denominazione dei soci e la partecipazione di spettanza di ciascuno i versamenti fatti sulle partecipazioni, i conferimenti di beni e crediti nonché le variazioni nelle persone dei soci e nelle loro partecipazioni. Devono inoltre essere annotati i diritti e le garanzie costituiti sulle partecipazioni.

A fronte del trasferimento delle partecipazioni e di diritti relativi alle partecipazioni l'efficacia di tale trasferimento nei confronti della società, e quindi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali da parte del soggetto a cui la partecipazione o i diritti relativi alla stessa sono stati trasferiti, è volontariamente subordinata all'annotazione di detto trasferimento nel libro soci a cura degli Amministratori, i quali, a fronte della documentazione loro fornita dal richiedente l'annotazione, devono darvi esecuzione senza indugio una volta verificato il rispetto delle condizioni statutarie e di legge.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del revisore se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro Soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.

#### **Articolo 6 - Capitale sociale - Quote di partecipazione - Titoli di debito**

~~Il capitale sociale, a totale proprietà pubblica incredibile ai sensi dell'art 113 comma 13 TUEL, è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).~~

Le partecipazioni dei soci, che non possono essere rappresentate da azioni, né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento, sono espresse dal rapporto tra il valore dei singoli conferimenti e l'ammontare del capitale.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

I soci sono abilitati all'esercizio dei diritti sociali, ivi compreso quello di intervento nelle decisioni collettive, dal momento in cui l'acquisto della partecipazione è iscritta nel libro dei soci.

Possono essere conferiti, anche nel caso di aumento di capitale, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o servizi e ogni altro elemento iscrivibile all'attivo dello stato patrimoniale suscettibile di valutazione economica, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 2464, 2465, 2466, 2254 e 2255 codice civile.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione delle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

La società potrà emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile, previa formale deliberazione dei soci in assemblea da adottarsi a maggioranza assoluta, presente la metà del capitale sociale.

~~Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.~~

#### **Articolo 7 - Finanziamenti**

~~I soci potranno sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando finanziamenti~~

alla società medesima, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

#### **Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni**

Le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad Enti Pubblici dovendo la società essere a totale capitale pubblico incedibile.

In caso di ingresso di altri soci il Comune di Torino deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 50% del capitale.

Qualora vi sia la pluralità dei soci, in caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo, indicando il prezzo, le condizioni, le modalità e i termini della cessione. L'organo amministrativo entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, la partecipazione è tra loro ripartita in proporzione di quelle di cui già titolari.

~~Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.~~

In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo assenso di gradimento scritto degli altri soci. A tal fine, il socio che intende alienare le proprie quote comunicherà alla società la proposta di alienazione indicando il cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento. L'organo amministrativo dovrà attivare entro 60 giorni la decisione degli altri soci, che dovrà a sua volta pervenire tempestivamente alla società.

Qualora il gradimento venga negato, dovrà essere indicato un altro acquirente gradito ovvero, gli altri soci, in proporzione alle partecipazioni da ciascuno possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato e secondo le modalità comunicate.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio, la stessa può essere alienata esclusivamente ad altri soci pubblici anche per frazioni, salvo il limite di cui all'articolo 8 secondo comma.

#### **Articolo 9 - Recesso**

~~Il diritto di recesso, che non può essere parziale, ma deve comportare l'uscita del socio dalla compagine sociale, è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge e nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 2437 bis codice civile.~~

In tutte le ipotesi di recesso del socio, il rimborso delle partecipazioni avverrà per il corrispettivo determinato a norma dell'art. 2473 c.c. e nel termine massimo ivi previsto, fermo restando che, qualora per disposizione di legge la società non possa mantenere la titolarità dei beni conferiti dal socio che

recede, quest'ultimo verrà liquidato, in sede di recesso, anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.

Il recesso di uno o più soci darà luogo, nell'ordine:

- alla prelazione per l'acquisto della partecipazione del recedente a favore rispettivamente del/dei restanti soci pubblici, con le modalità e i termini previste al precedente articolo 8;
- al rimborso in denaro del valore delle partecipazioni del socio receduto a carico della società a norma di legge se quanto dovuto eccede rispetto al valore dei beni retrocessi.

In ogni caso, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico con lettera raccomandata A.R., spedita entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto che, essendo soggetto a tale formalità, legittimi il socio al recesso medesimo; ove l'atto o fatto che dia titolo all'esercizio del recesso non sia soggetto a iscrizione, il predetto termine decorrerà dalla data di sua effettiva conoscenza.

#### **Articolo 10 - Decisioni dei soci**

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

- autorizzazione al compimento delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere;
- autorizzazione al compimento di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda;
- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- ~~emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile;~~
- autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.

Agli atti deliberativi dei soci dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Comune di Torino competenti ordinariamente.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare, con i modi, termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto.

Nei limiti consentiti dal quarto comma dell'articolo 2479 codice civile, le decisioni dei soci possono essere adottate con consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, quali previsti dal terzo comma dell'articolo stesso.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

~~Le decisioni dei soci, sia adottate mediante deliberazione assembleare, sia con procedura alternativa al sistema collegiale, sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479-bis codice civile.~~

Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di tutti i soci.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

#### **Articolo 11 - Assemblea dei soci**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale, in luogo anche diverso dalla sede sociale purché nel territorio della Regione Piemonte, con qualunque mezzo di comunicazione (ad esempio lettera, telefax, email) idoneo a fornire la prova del ricevimento, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per la convocazione dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è posta l'approvazione del budget e/o degli Investimenti e/o l'acquisto di partecipazioni e/o di immobili, i relativi documenti devono essere inviati ai soci non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Dovrà essere attestata, mediante apposita dichiarazione scritta degli amministratori e/o sindaci non presenti da far pervenire al Presidente in apertura di assemblea con qualunque mezzo idoneo, la prova che gli stessi siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

~~L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in mancanza, la presidenza dell'assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.~~

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è in ogni caso convocata per la decisione sui seguenti atti:

- modificazioni atto costitutivo salvo delega agli amministratori
- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale;
- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano oggetto sociale;
- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti;
- riduzione obbligatoria capitale per perdite;
- scioglimento anticipato;
- nomina e revoca liquidatori;
- revoca stato liquidazione.

#### **Articolo 12 - Amministrazione**

~~La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Comune di Torino o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.~~

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre membri in caso di socio unico.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c..

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina; se nominati a tempo indeterminato, gli amministratori possono essere liberamente revocati, anche in assenza di giusta causa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Comune di Torino la nomina di un numero maggioritario di amministratori, compreso il Presidente.

In ogni caso il Comune di Torino provvede alla nomina dei propri amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

In caso di pluralità dei soci, il Comune non partecipa alla nomina dei restanti amministratori.

Gli amministratori nominati dal Comune di Torino sono revocabili e sostituibili solo dal Comune stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati da possessori di quote diversi dal Comune di Torino, alla loro sostituzione provvedono se possibile gli altri amministratori nominati dalla minoranza. I sostituti durano in carica fino alla assemblea successiva.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove, anche all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio viene convocato con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento inviato cinque giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.

Il Consiglio adotta le proprie decisioni con atto collegiale o mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, fatte salve le decisioni di cui all'articolo 2475 ultimo comma codice civile.

~~La procedura di attivazione di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto~~ è soggetta alle stesse formalità sopra previste per le decisioni dei soci, salvo che il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale, quest'ultimo in quanto esista.

Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e vengano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **Articolo 13 - Comitato di Indirizzo**

Può essere istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata.

Ai componenti del Comitato di Indirizzo non compete alcun compenso.

#### **Articolo 14 - Poteri di gestione e rappresentanza**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente

statuto sono riservati alla decisione dei soci.

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascuno degli eventuali Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo;

#### **Articolo 15 - Compensi**

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio ed un compenso annuale che viene stabilito con decisione dei soci e nel rispetto della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, se esistente, può stabilire una remunerazione aggiuntiva per gli amministratori investiti di particolari cariche.

I soci possono attribuire agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta, in misura fissa e/o in percentuale sull'utile di esercizio, nonché stabilire un accantonamento annuo a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa.

#### **Articolo 16 - Delega di Attribuzioni**

Ove venga nominato un Consiglio di Amministrazione, questi può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente Statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio stesso.

#### **Articolo 17 - Amministratori e Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge tra i componenti indicati dal Comune di Torino un Presidente, determinandone contestualmente poteri ed attribuzioni.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale.

#### **Articolo 18 - Violazioni Tributarie**

Ai sensi dell'articolo 11, comma sesto, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

#### **Articolo 19 - Collegio Sindacale**

Qualora la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale è regolato dalla corrispondente normativa in tema di società per azioni.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I soci, all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### **Articolo 20 - Bilancio e utili**

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo deve provvedere alla redazione del progetto di bilancio secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione di esso e la decisione sulla distribuzione e riparto degli utili.

Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.



In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.

Gli utili netti di esercizio, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato dai soci, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, salva diversa decisione dei soci.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

#### **Articolo 21 - Scioglimento**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, con decisione dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto dall'articolo 10, vengono nominati uno o più liquidatori, stabilendone poteri e retribuzioni, e le modalità per la liquidazione.

All'atto dello scioglimento, i soci verranno liquidati anzitutto mediante la retrocessione dei beni conferiti e/o ceduti al netto degli ammortamenti accantonati e rimborsando alla società gli investimenti realizzati sui beni di propria competenza al netto degli eventuali contributi versati.

#### **Articolo 22 - Foro Competente**

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino

#### **Articolo 23 - Informativa**

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

- il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

#### **Articolo 24 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Renzo MORA

Angelo CHIANALE Notaio